



COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – PROVVEDIMENTI GIUDICE UNICO – COMUNICATO N. 36

A CARICO: ALLENATORI

DFE 2610 Ammonizione (due penalità) **TRUZZI PICCININI MILO**

cartellino giallo per proteste

OMOLOGHE

GARA DFE N. 2610 DEL 01/06/2011 RICCIONE VOLLEY – TRUZZI

Il G.U.R. richiamato il comunicato ufficiale n° 35 del 06/06/2011, constatato che entrambe le Società hanno preannunciato reclami avverso l'omologa della gara, in merito al reclamo proposto dalla società Riccione Volley constatato che lo stesso non è stato confermato nei termini di cui all'art. 67 comma 3° Reg. Giurisdizionale (...preannuncio reclamo deve essere confermato entro 15 minuti dalla fine della gara...) e successivamente non è stato poi trasmesso conformemente all'art. 67 comma 5° del Reg. Giurisdizionale, DELIBERA l'inammissibilità del reclamo della Società Riccione Volley.

In merito al reclamo della Società Truzzi (Podium Team Volley) che in sostanza lamenta un atteggiamento ostativo nei propri confronti da parte della Società Riccione Volley nel scegliere la data della partita di spareggio, letti i rapporti arbitrali, sentita la Commissione Regionale Gare, lette le memorie e motivazioni della Società Truzzi, si è rilevato che le due squadre terminata la prima fase dei Play Off Regionali come da Comunicato del CRER del 25/05/2011 Prot. 112/11/CRG/db hanno successivamente disputato due incontri (andata e ritorno) e che in caso di una vittoria per parte, così come avvenuto, dovevano disputare un terzo incontro in casa della squadra che aveva ottenuto il miglior piazzamento/punteggio nella regular season cioè, nella fattispecie, del Riccione Volley.

Come riferito dalla CRG, nel diramare il Comunicato la stessa segnalava, come prassi, una data indicativa per la partita di spareggio cioè il 02/06/2011, con la possibilità, come riportato anche nella Circolare del 30/04/2011 Prot. 90/11/crg, di modificare tale data di un giorno prima o un giorno dopo, in base alla disponibilità dell'impianto di gioco della squadra che doveva disputare l'incontro casalingo.

In data 30/05/2011 la Società Riccione Volley faceva pervenire alla CRG n° 2 lettere/fax in cui si richiedeva la disputa della partita di spareggio in data 01/06/2011 in quanto l'impianto di gioco risultava impegnato per i giorni dal 02/06 fino al 05/06/2011, come da comunicazione scritta del Comune di Riccione Ufficio Sport in data 30/05/2011. In considerazione di ciò la CRG in data 30/05/2011 comunicava alle Società tramite e-mail la data della disputa della partita.

Pertanto questo G.U.R. constatato che la Commissione competente ha comunicato ufficialmente alle due squadre la data dell'incontro e che tale gara si è disputata regolarmente, come da referto e rapporto arbitrale, DECIDE di respingere il reclamo proposto dalla Società Truzzi, di omologare la gara in epigrafe con il risultato conseguito sul campo e di incamerare le tasse reclamo.

Affisso all'Albo il 09/06/2011

**Il Giudice Unico Regionale
Donatella Salimei**

